


COMUNE DI SAN CASCIANO BAGNI PROVINCIA DI SIENA



REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(APPROVATO CON DELIBERAZIONE C. C. N. 28 del 21/06/2016)

Sommario

Sommario	2
CAPO PRIMO	4
Regolamento per il servizio di noleggio con conducente	4
Art. 1 - Definizione del servizio.....	4
Art. 2 - Disciplina del servizio	4
Art. 3 - Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni.....	4
Art. 4 - Condizioni di esercizio	5
Art. 5 - Prestazione del servizio	5
CAPO SECONDO	6
Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle autorizzazioni	6
Art. 6 - Requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni.....	6
Art. 7 - Obblighi degli aspiranti alla professione.....	7
CAPO TERZO	7
Modalità di accesso al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	7
Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni.....	7
Art. 9 - Contenuti del bando di concorso	7
Art. 10 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza.....	7
Art. 11 - Commissione di concorso.....	8
CAPO QUARTO.....	8
Caratteristiche e validità delle autorizzazioni	8
Art. 12 - Rilascio delle autorizzazioni.....	8
Art. 13 - Autorizzazione di esercizio.....	8
Art. 14 - Validità dell'autorizzazione	9
Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione	9
Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione	9
Art. 17 - Effetti conseguenti a sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione.....	9
Art. 18 - Trasferimento per atto tra vivi	9
Art. 19 - Trasferimento mortis causa	10
CAPO QUINTO.....	10
Modalità di svolgimento del servizio	10
Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	10
Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli adibiti a servizio N.C.C.	11
Art. 22 - Contachilometri	11
Art. 23 - Trasporto portatori handicap ed altre categorie	11
Art. 24 - Avaria del veicolo	11
Art. 25 - Tariffe	11
Art. 26 - Controlli.....	11
Art. 27 - Obblighi dei conducenti	12
Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio	13
Art. 29 - Reclami sul servizio	13
Art. 30 - Assenza temporanea dal servizio.....	13
CAPO SESTO.....	13
Vigilanza sul servizio e procedimento sanzionatorio.....	14
Art. 31 - Addetti alla vigilanza.....	14
Art. 32 - Procedimento sanzionatorio	14
Articolo 33 - Sospensione dell'autorizzazione	14
Art. 34 - Sospensione cautelare dal servizio	15
Art. 35 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione	15
Articolo 36 - Sanzioni amministrative	15
CAPO SETTIMO.....	16
Disposizioni finali	16
Articolo 37 - Entrata in vigore	16

CAPO PRIMO

Regolamento per il servizio di noleggio con conducente

Art. 1 - Definizione del servizio

1. Sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei che vengono espletati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune, attraverso bando pubblico di concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità anche in leasing del veicolo, che possono gestirla in forma singola o associata.
3. Il servizio di noleggio con conducente con autovettura (in seguito denominato N.C.C.) si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. L'inizio del servizio deve avvenire all'interno del territorio comunale per qualunque destinazione.
4. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse ed ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.
5. Lo stazionamento di autovetture avviene all'interno di apposite rimesse in luogo privato, idoneo allo stazionamento del veicolo adibito al servizio di noleggio con conducente, identificate con apposita targa delle dimensioni di cm 40X40 con le scritte di colore nero su sfondo bianco, riportante il numero dell'autorizzazione N.C.C. Il nome del titolare della stessa, e numero di utenza telefonica per la prenotazione del servizio. L'idoneità della rimessa è accertata con riguardo alla normativa edilizia ed urbanistica, alla destinazione d'uso e di quant'altro eventualmente prescritto dalla normativa vigente.
6. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, i veicoli in servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sostitutivi o integrativi dei servizi di linea a condizione che sia stata stipulata apposita convenzione tra il concessionario dei servizi di linea e il noleggiatore.
7. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa del vettore.
8. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche, con esclusione del caso previsto dall'articolo 5, comma 5 del presente regolamento.

Art. 2 - Disciplina del servizio

1. Nel territorio del Comune di San Casciano dei Bagni il servizio di N.C.C. è disciplinato dalle seguenti normative:
 - a) Legge 15 gennaio 1992 n.21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea e dalle successive modifiche ed integrazioni, tra cui l'art.11-bis del decreto legge n.207 del 30/12/2008
 - b) D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 - Codice della strada
 - c) D. L.vo 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di esecuzione del Codice della strada.
 - d) Legge regionale del 06.09.1993 n.67 (norme in materia di trasporto persone).
 - e) Delibera regionale del 01.03.1995 n.131 (criteri per la redazione dei regolamenti)
 - f) il presente regolamento comunale
 - g) altre leggi statali, regionali, provinciali che andranno a normare la materia

Art. 3 - Numero e tipo delle licenze e delle autorizzazioni

1. Il numero e il tipo delle autorizzazioni concedibili è stabilito dalla Giunta comunale tenuto conto delle variabili che caratterizzano il proprio territorio stabilite con deliberazione del Consiglio Regionale Toscana n. 131/1995: numero abitanti, presenza di centri di servizio socio sanitari, culturali sportivi e ricreativi, presenza di attività turistiche, presenza di attività produttive ecc.
2. Si da atto che il numero dell'attività di noleggio da rimessa con conducente svolto con autovettura è attualmente determinato in n.5 (cinque) alla data odierna tutte in esercizio

3. I veicoli da adibire ai servizi di N.C.C. sono esclusivamente del tipo "autovettura", così come definito dall'articolo 47, comma 2, lettera b), 2° linea e dall'articolo 54, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
4. E' consentito il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto, di più autorizzazioni per l'esercizio del servizio di N.C.C. con autovettura, purché lo stesso non sia già titolare di licenza per l'esercizio di servizio taxi, anche se rilasciata da altro comune.
5. Quando per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti titolari, ovvero per aumento dei contingenti numerici, si rendano disponibili autorizzazioni, l'ufficio preposto dispone apposito bando di concorso e relative forme di pubblicità.

Art. 4 - Condizioni di esercizio

1. Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un collaboratore familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado ed affini entro il secondo grado) oppure da un dipendente, purché in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento per l'esercizio del servizio di N.C.C. e nell'osservanza totale delle norme ivi contenute.
2. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio, di dipendenti regolarmente assunti deve presentare, congiuntamente al dipendente, comunicazione all'ufficio comunale competente, corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione (del titolare) che intende avvalersi nello svolgimento del servizio di dipendenti regolarmente assunti;
 - b) dichiarazione sostitutiva (del dipendente) attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per i conducenti di servizio N.C.C. (vedi art. 6 c- 1 lett. a) b) h) i);
3. Il titolare che intende avvalersi nello svolgimento del servizio della collaborazione di un familiare deve presentare, congiuntamente al collaboratore familiare, comunicazione all'ufficio comunale competente corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione (del titolare) che intende avvalersi del disposto di cui all'articolo 10, comma 4 della Legge 15/1/1992, n. 21;
 - b) dichiarazione sostitutiva (del collaboratore familiare) attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento per i conducenti di servizio N.C.C. (vedi art. 6 c- 1 lett. a) b) h) i);
4. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del Comune, deve essere allegata all'originale dell'autorizzazione all'esercizio del servizio di n.c.c. e conservata a bordo del veicolo.
5. La sussistenza dell'impresa familiare è accertata, a richiesta dell'Ufficio comunale competente, tramite dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal titolare dell'autorizzazione, dalla quale risultano gli estremi dell'atto di costituzione della stessa o esibendone copia registrata.
6. L'autorizzazione deve trovarsi comunque sempre a bordo del mezzo durante tutti gli spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio di noleggio con conducente.
7. Il titolare dell'autorizzazione trasmette entro il 31 Gennaio di ogni anno all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti e/o dei collaboratori familiari impiegati nella guida delle autovetture. Tale elenco dovrà contenere i dati anagrafici, le posizioni assicurative e previdenziali di ognuno. E' fatto obbligo al titolare di comunicare ogni successiva variazione dei suddetti dati.

Art. 5 - Prestazione del servizio

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria
2. I titolari di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio italiano e, a condizione di reciprocità, negli Stati ove i regolamenti degli stessi lo consentano.
3. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di N.C.C. sono effettuate presso le rispettive rimesse o le sedi dei vettori.
4. L'inizio del servizio avviene con partenza dell'autovettura dalla rimessa, presso la quale i veicoli sostano e sono a disposizione dell'utenza, con ritorno alla stessa, mentre il prelievamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri comuni.
5. E' vietata la sosta in posteggi di stazionamento su suolo pubblico. Tale divieto non si applica qualora nel Comune non sia esercitato il servizio taxi. In tal caso la Giunta Comunale può individuare con proprio atto, le aree pubbliche da destinare allo stazionamento dei mezzi

adibiti a noleggio con conducente, che saranno delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo ai sensi del Codice della Strada.

CAPO SECONDO

Requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alle autorizzazioni

Art. 6 - Requisiti necessari al rilascio delle autorizzazioni

1. Per ottenere il rilascio del titolo autorizzatorio all'esercizio del servizio di noleggio con conducente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere cittadino italiano ovvero di altro Stato dell'Unione Europea ovvero di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - b) essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 ovvero in un qualsiasi analogo elenco di uno Stato della Comunità Economica Europea o di altro Stato che riconosca ai cittadini italiani il diritto di prestare attività per servizi analoghi;
 - c) essere proprietario o comunque avere la piena disponibilità (anche in leasing) del veicolo per il quale sarà rilasciata l'autorizzazione. Tale veicolo può essere appositamente attrezzato per il trasporto dei soggetti portatori di handicap.
 - d) avere la propria sede operativa nel territorio comunale, intesa come locale idoneo allo stazionamento del veicolo adibito a noleggio con conducente (rimessa). L'idoneità della rimessa è accertata riguardo alla normativa urbanistica ed edilizia, alla destinazione d'uso, alle eventuali disposizioni antincendio ed ad ogni altra eventuale normativa attinente;
 - e) non avere trasferito ad altri l'autorizzazione di N.C.C. anche nell'ambito di altri comuni, nel quinquennio precedente la domanda;
 - f) non essere titolare di licenza per servizio di taxi;
 - g) essere in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (CAP o CQC) previsto dal vigente Codice della Strada;
 - h) essere esente dai seguenti impedimenti:
 - I. condanne definitive per reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico, salvo che sia intervenuta sentenza di riabilitazione;
 - II. provvedimenti adottati ai sensi delle seguenti leggi:
 - L. 27.12.56 n. 1423 (misure di prevenzione);
 - L. 31.05.65 n. 575 e successive modifiche (antimafia)
 - L. 13.09.82 n. 646 (misure di prevenzione a carattere patrimoniale)
 - 12.10.82 n. 726 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);
 - L. 17.1.1994 n. 47 (comunicazioni e certificazioni);
 - III. essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge; sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
 - IV. essere incorso in condanne definitive per delitti non colposi che comportino la condanna a pene restrittive della libertà personale per un periodo complessivamente superiore ai 2 (due) anni, salvi i casi di riabilitazione;
 - V. essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, nella decadenza o nel provvedimento di revoca di autorizzazione di esercizio, anche da parte di altri Comuni;
 - VI. essere incorso in infrazioni per guida in stato di ebbrezza in conseguenza dell'uso di bevande alcoliche, ai sensi dell'art. 186 del CDS;
 - VII. essere incorso in infrazioni per guida in condizioni di alterazione fisica e psichica correlata con l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, secondo l'art. 187 del CDS;
2. Per l'esercizio dei servizi di noleggio con conducente e altresì richiesta l'iscrizione al Registro Imprese tenuto presso la Camera di Commercio.
3. L'iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 sostituisce la certificazione comprovante il possesso dei requisiti di idoneità professionale e morale.
4. La sopravvenuta perdita dei requisiti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzativo.
5. Il verificarsi successivo in capo al titolare degli impedimenti di cui al presente articolo comporta la decadenza del titolo autorizzativo.

Art. 7 - Obblighi degli aspiranti alla professione

1. Gli aspiranti alla professione di noleggiatore con autovetture per trasporto di persone ai quali sia stata rilasciata l'autorizzazione a seguito di concorso pubblico o ne abbiano richiesto la volturazione a seguito del trasferimento della stessa da altro titolare sono obbligati alla:
 - a) conoscenza del presente regolamento;
 - b) conoscenza della toponomastica dell'area comunale e comprensoriale;
 - c) conoscenza dell'ubicazione dei principali luoghi d'interesse pubblico del comune e del comprensorio.

CAPO TERZO

Modalità di accesso al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Art. 8 - Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono assegnate a singoli in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami.
2. I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola autorizzazione per bando.
3. La graduatoria ha validità triennale dalla sua data di approvazione e ad essa si ricorre qualora, in tale periodo, si verifichi la vacanza di posti in organico.

Art. 9 - Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso pubblico per l'assegnazione delle autorizzazioni deve prevedere:
 - a) il numero delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) i requisiti richiesti per la partecipazione al pubblico concorso e per il rilascio delle autorizzazioni;
 - c) i criteri di valutazione dei titoli;
 - d) l'indicazione di ulteriori titoli che danno luogo a preferenza ai sensi del presente regolamento;
 - e) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre;
 - f) la dichiarazione di proprietà o disponibilità anche in leasing del veicolo, ovvero l'impegno ad acquistarne o ad avere in disponibilità in leasing un veicolo idoneo all'espletamento del servizio;
 - g) il rinvio alle norme del presente regolamento per quanto concerne la validità e l'utilizzo della graduatoria;
 - h) lo schema di domanda per la partecipazione al concorso;
 - i) modalità e tempi per la presentazione della domanda;

Art. 10 - Criteri di valutazione e titoli di preferenza

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente, l'ufficio comunale competente procede alla valutazione dei seguenti titoli:
2. a) titolo di studio: diploma di scuola secondaria Punti 0,25
3. b) titolo di studio: diploma di laurea Punti 0,25
4. c) conoscenza di una o più lingue straniere tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Tale conoscenza dovrà essere documentata attraverso il conseguimento dei seguenti titoli di studio: laurea in lingue, laurea in scienze della mediazione linguistica, diploma di liceo linguistico, diplomi istituti privati accreditati attestanti conoscenza di livello superiore a quello di principianti: punti 0,75 per l'inglese, 0,50 per le altre lingue;
5. d) servizio prestato come dipendente o collaboratore familiare di un'impresa di N.C.C. o imprese esercenti servizi di trasporto pubblico di linea: punti 0,5 per semestre continuativo fino ad un massimo di 6 semestri;
6. e) residenza nel comune di San Casciano dei Bagni: punti 3;
7. f) in uno dei comuni confinanti con il Comune di San Casciano dei Bagni: punti 1,5;
8. g) Altri titoli attinenti – massimo punti 1:
9. Disponibilità di veicolo attrezzato per il trasporto di persone con handicap, punti 0,5

10. Disponibilità di veicolo immatricolato da non oltre 24 mesi dalla data di pubblicazione del bando, punti 0,5.
11. A parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale al fini del rilascio dell'autorizzazione di noleggio con conducente, l'essere stato dipendente di un'impresa di N.C.C. per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi.
12. In caso di ulteriore parità di punteggio, l'autorizzazione sarà assegnata al più giovane di età.
13. Il punteggio massimo dei titoli non potrà superare il 40% del punteggio massimo complessivo, dato dai titoli e dalla prova di esame:
14. L'ufficio comunale competente, nominata una commissione all'uopo con le modalità di cui all'art.11, procede all'esame delle domande e propone la graduatoria dei candidati sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi. La graduatoria viene approvata con determinazione del responsabile del settore competente.

Art. 11 - Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso, l'Amministrazione comunale nomina un'apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è presieduta dal Responsabile del Settore competente al rilascio della licenza ed è formata altresì da due membri esperti tecnici nel settore, interni all'Amministrazione (ove possibile), da integrare con un membro per la prova in lingua straniera.

CAPO QUARTO

Caratteristiche e validità delle autorizzazioni

Art. 12 - Rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile di cui all'art.11, entro 30 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, provvede all'assegnazione dell'autorizzazioni. A tal fine ne dà formale comunicazione agli interessati, assegnando loro un termine di 60 gg. per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art 6 del regolamento.
2. Le autorizzazioni sono rilasciate entro 30 gg. dal ricevimento della documentazione, qualora riscontrata regolare.

Art. 13 - Autorizzazione di esercizio

1. Le autorizzazioni, rilasciate a tempo indeterminato, salvo i casi di decadenza e/o revoca previsti dai successivi articoli, sono personali e cedibili soltanto con le modalità e nei casi previsti dal presente regolamento.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo veicolo.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla Legge 15/01/1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono:
 - a) essere iscritti in qualità di titolari di impresa artigiana del settore trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge 08/08/1985, n. 443;
 - b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
 - d) essere imprenditori privati, in tutte le forme previste dal Codice Civile, che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della Legge n. 21/1992.
4. Ferma restando la titolarità in capo al titolare, è consentito conferire l'autorizzazione agli organismi collettivi di cui al comma 3 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organi suddetti. Ai sensi del comma 3 dell'articolo 7 della Legge n. 21/1992, in caso di recesso da tali organismi, l'autorizzazione non può essere trasferita al socio conferente se non sia trascorso un anno dal recesso.
5. Il conferimento è consentito previa presentazione all'Ufficio competente dei seguenti documenti:
 - a) copia dell'atto costitutivo dell'organismo collettivo a cui si riferisce, che deve risultare iscritto per l'attività di trasporto di persone al registro delle imprese della Camera di Commercio;

- b) copia dell'atto di conferimento dell'autorizzazione debitamente registrato;
 - c) copia dell'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge n. 21/1992 da parte di eventuali ulteriori conducenti del veicolo.
6. La costituzione dell'organismo collettivo e le variazioni del medesimo devono essere comunicate all'ufficio competente dal rappresentante legale dell'organismo collettivo interessato, allegando copia dell'atto costitutivo o dell'atto di variazione di tale organismo collettivo

Art. 14 - Validità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni hanno validità a tempo indeterminato.
2. Le autorizzazioni possono essere sottoposte a controllo al fine di accertarne la validità in qualsiasi momento, verificando a tale scopo il permanere dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento in capo al titolare dell'autorizzazione stessa. Qualora sia verificata la non permanenza dei suddetti requisiti, lo stesso decade dalla titolarità dell'atto e l'autorizzazione d'esercizio è da intendersi revocata.
3. Il titolare dell'autorizzazione di noleggio con conducente è tenuto a comunicare all'ufficio comunale competente il termine di validità di patente di guida e certificato di abilitazione professionale (CAP o CQC), anche in caso di rinnovo degli stessi.

Art. 15 - Decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la decadenza dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare:
 - a) venga a perdere uno dei requisiti previsti per l'esercizio della professione dall'art. 6
 - b) incorra, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo complessivamente superiore a sei mesi;
 - c) interrompa ingiustificatamente il servizio per due mesi continuativi e comunque per tre mesi nell'arco di un anno;
 - d) non inizi il servizio entro i termini stabiliti dal presente regolamento (art. 20);
 - e) abbia trasferito la rimessa dell'attività fuori dal territorio comunale.
 - f) da accertamento effettuato dagli organi di polizia amministrativa emerge la non corrispondenza del locale adibito a rimessa.
2. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 16 - Revoca dell'autorizzazione

1. E' disposta la revoca dell'autorizzazione nel caso in cui il titolare:
 - a. violi le norme sul cumulo di più autorizzazioni (taxi e N.C.C.);
 - b. svolga attività giudicate incompatibili con l'esercizio del servizio di noleggio con conducente;
 - c. effettui il servizio avvalendosi di dipendenti non regolarmente assunti o per i quali non sono stati versati regolarmente i contributi assicurativi e previdenziali;
 - d. abbia utilizzato il veicolo o l'autorizzazione per compiere o favorire attività illegali;
 - e. effettui il servizio con l'autorizzazione sospesa ;
 - f. non provveda ad ottemperare a quanto prescritto dagli organi competenti alle verifiche amministrative ed estetiche, entro i termini assegnati (art. 26, comma 4).
1. L'ufficio comunale competente trasmette copia del provvedimento all'ufficio provinciale della Motorizzazione civile per l'adozione del provvedimento di competenza.

Art. 17 - Effetti conseguenti a sospensione, decadenza, revoca o rinuncia dell'autorizzazione

1. In caso di sospensione, decadenza, revoca, o rinuncia dell'autorizzazione, nessun indennizzo è dovuto dal Comune al titolare o all'erede, al collaboratore, al dipendente o all'assegnatario dell'autorizzazione.

Art. 18 - Trasferimento per atto tra vivi

1. Le autorizzazioni possono essere trasferite a terzi in presenza di documentata cessione dell'azienda o di un ramo di essa. L'atto da cui risulti la cessione dell'autorizzazione è soggetto a registrazione e deve essere presentato, entro 30 giorni dalla registrazione della stessa,

all'ufficio comunale competente.

2. Il trasferimento è concesso dal Comune su richiesta del cedente a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento quando il cedente si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) titolarità della licenza o autorizzazione da almeno 5 anni;
 - b) aver raggiunto il sessantesimo anno d'età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. L'attestazione dell'inabilità o inidoneità al servizio deve essere fornita dal titolare mediante apposito certificato medico rilasciato dalla commissione medica operante presso la struttura sanitaria territorialmente competente. Il predetto certificato dovrà essere consegnato all'ufficio comunale competente entro 5 giorni.
3. L'ufficio provvederà a richiedere la riconsegna dei titoli autorizzativi e dei relativi contrassegni identificativi, entro 10 giorni.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione dovrà essere richiesto entro un anno dalla citata richiesta di riconsegna.
5. Per cinque anni dalla data del trasferimento dell'autorizzazione, il cedente non può diventare titolare di altra licenza o autorizzazione mediante pubblico concorso o trasferimento.

Art. 19 - Trasferimento mortis causa

1. In caso di morte del titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ai sensi dell'art. 9 della legge n. 21/92.
2. Il titolare o l'erede mortis causa che intendono rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione devono presentare comunicazione scritta di rinuncia al competente ufficio comunale e restituire il titolo autorizzatorio in originale.
3. Gli eredi devono comunicare al competente ufficio comunale il decesso del titolare entro 6 mesi dal verificarsi dell'evento, nonché produrre la dichiarazione di successione (ove sussista l'obbligo della sua presentazione). La comunicazione deve altresì indicare:
 - a) la volontà di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, di subentrare nella titolarità della licenza o dell'autorizzazione. In tal caso si rende sempre necessaria, da parte di tutti gli aventi diritto la produzione della rinuncia scritta a subentrare nell'attività;
 - b) la volontà di uno degli eredi, appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, di designare un soggetto, previa autorizzazione espressa da parte dello stesso, non appartenente al nucleo familiare, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio, quale subentrante nella titolarità della licenza o autorizzazione, qualora gli eredi si avvalgano della facoltà di trasferire ad altri l'autorizzazione;
 - c) la volontà degli eredi minori di avvalersi della facoltà di cui all'art. 10 c. 2 della legge n.21/92.
4. Il subentro di cui al comma 2, lett. A) e B) deve avvenire mediante designazione nominativa, entro il termine massimo di 2 anni dalla data del decesso. Nel caso previsto dalla lett. C) gli eredi minori o che non abbiano ancora raggiunto il 21° anno di età, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo ed in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 7, non oltre 12 mesi dal raggiungimento del 21° anno d'età.
5. Il mancato subentro o la mancata designazione nei termini di cui al precedente comma vengono considerati come rinuncia al trasferimento dell'autorizzazione, con conseguente decadenza del titolo. 6. Il subentrante o il sostituto deve presentare al competente ufficio comunale, entro il termine di 90 gg. dalla data di accettazione, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

CAPO QUINTO

Modalità di svolgimento del servizio

Art. 20 - Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. In caso di rilascio dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa in seguito a trasferimento per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente, a pena di decadenza, iniziare il servizio entro 60 giorni dal rilascio del titolo o dal trasferimento del medesimo. Detto

termine può essere prorogato prima della scadenza a richiesta dell'interessato per un massimo di altri 60 giorni e solo in caso di comprovata impossibilità ad iniziare il servizio per cause indipendenti dalla volontà del titolare.

Art. 21 - Caratteristiche dei veicoli adibiti a servizio N.C.C.

1. I veicoli adibiti al servizio di N.C.C. devono portare all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio", nonché una targa posteriore inamovibile recante la dicitura N.C.C., lo stemma del comune di San Casciano dei Bagni ed il numero dell'autorizzazione.
2. La targhetta deve essere fissata con viti alla targa di immatricolazione e resa inamovibile.
3. E' obbligatorio avere a bordo del veicolo copia del regolamento comunale da esibire a chiunque ne faccia richiesta.
4. Il conducente deve apporre nell'autovettura, in modo ben visibile, una targa indicante il divieto di fumare.

Art. 22 - Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio N.C.C. devono esser dotati di contachilometri generale e parziale.
2. Eventuali guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, qualora la riparazione non possa avvenire prima dell'effettuazione della corsa, del guasto dovranno esser informati l'utente ed il competente ufficio comunale.

Art. 23 - Trasporto portatori handicap ed altre categorie

1. I veicoli adibiti a servizio di N.C.C. devono essere attrezzati in modo da trasportare i supporti necessari alla mobilità dei soggetti portatori di handicap (carrozzelle pieghevoli, stampelle, ecc...).
2. Il trasporto dei predetti supporti non è soggetto al pagamento di supplementi tariffari.
3. L'Amministrazione Comunale incoraggia l'applicazione di tariffe agevolate rivolte a particolari categorie, quali: utenza over 65, donne in stato di gravidanza; titolari CARTAGIOVANI, ecc.

Art. 24 - Avaria del veicolo

1. Qualora, per avaria del veicolo o per causa di forza maggiore, la corsa o il servizio debba essere sospeso, l'utente ha diritto di corrispondere solo l'importo maturato al verificarsi dell'evento.
2. Il conducente deve comunque adoperarsi per evitare all'utente ogni possibile danno e disagio.

Art. 25 - Tariffe

1. Sulla base delle procedure di calcolo previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 20.04.93, i titolari di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente svolto con autovettura, anche in forma associata, determinano annualmente le tariffe chilometriche minime e massime.
2. Gli importi di cui al comma 1 devono essere comunicati entro il 31 gennaio di ogni anno, presso l'ufficio comunale competente.
3. Il corrispettivo del trasporto per il servizio di noleggio è concordato direttamente tra cliente e il noleggiatore per importi tariffari compresi tra il minimo e il massimo di quelli depositati.

Art. 26 - Controlli

1. Le autorizzazioni di noleggio di autovettura con conducente possono essere sottoposte a controlli tesi ad accertare il possesso ed il mantenimento dei requisiti necessari per l'esercizio della professione, la regolarità dei documenti di circolazione dei veicoli adibiti al servizio, nonché a verifiche sulla vetustà ed il decoro degli autoveicoli utilizzati.
2. Le verifiche di cui sopra sono effettuate inoltre ogni qualvolta venga richiesta la sostituzione di una autovettura già autorizzata con un'altra autovettura.
3. Almeno annualmente viene disposta la verifica della tenuta in esercizio della rimessa di cui all'autorizzazione di N.C.C.
4. Le verifiche di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dal Comando di Polizia Municipale.
5. Qualora nel corso delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, venga accertata la mancanza dei requisiti previsti per l'esercizio della professione e/o quelli di identità e decoro dell'autovettura,

l'ufficio comunale competente, oltre alla sanzione pecuniaria prevista dal presente regolamento o da altra normativa di settore, diffida il titolare dell'autorizzazione a conformarsi entro un termine non superiore ai 60 giorni. Su istanza del titolare può concedere una proroga non superiore a 30 giorni, per la regolarizzazione dei documenti mancanti. Trascorso tale termine senza che sia stato provveduto a quanto prescritto, il Responsabile del Settore competente, procede alla sospensione dell'autorizzazione relativa fino all'ottemperanza di quanto previsto. Trascorsi 180 giorni dalla data di notifica del provvedimento di sospensione, senza che il titolare abbia provveduto a quanto prescritto, si applicano le norme di cui al presente regolamento sulla revoca dell'autorizzazione.

Art. 27 - Obblighi dei conducenti

1. I conducenti di servizi pubblici non di linea hanno l'obbligo di:
 - a) compilazione e tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
 - I. fogli vidimati e con progressione numerica
 - II. timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza
 - b) la compilazione dovrà essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione di
 - I. targa veicolo
 - II. nome del conducente
 - III. data, luogo e km di partenze e di arrivo
 - IV. orario di inizio servizio
 - V. destinazione e orario di fine servizio
 - VI. dati del committente;
 - c) tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nell'espletamento del servizio e nei confronti dell'utenza;
 - d) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - e) prestare servizio nei confronti dell'utenza portatrice di handicap garantendo tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei predetti soggetti e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - f) mantenere la vettura costantemente pulita, in stato di perfetta efficienza tecnica e in stato di decorosa manutenzione estetica;
 - g) tenere a bordo dell'autovettura la relativa autorizzazione;
 - h) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo gli appositi contrassegni, il numero telefonico dell'ufficio comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio, copia dell'atto da cui risulti il sistema di tariffazione in vigore;
 - i) tenere a bordo dell'autovettura copia del regolamento comunale esibendolo a chiunque ne abbia interesse;
 - j) consegnare all'ufficio di Polizia Municipale, entro 24 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autovettura;
 - k) effettuare, per recarsi al luogo indicato, il percorso più vantaggioso per l'utente in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente ovvero se ricorrono documentabili casi di forza maggiore;
 - l) ultimare la corsa, anche nel caso in cui sia scaduto il turno di servizio;
 - m) comunicare all'ufficio comunale competente il cambio di residenza entro 30 gg. dalla data di richiesta al Comune;
 - n) comunicare eventuali notifiche delle Prefetture relative a sospensioni della patente o ritiri della carta di circolazione, entro 24 ore successive alla notifica;
 - o) comunicare all'ufficio comunale competente, entro 15 gg., eventuali variazioni dell'indirizzo della rimessa;
 - p) comunicare al Comune l'eventuale sostituzione dell'autovettura adibita al servizio, onde consentire le conseguenti annotazioni sull'autorizzazione e sul registro comunale;
2. Nell'espletamento del servizio ai conducenti dei servizi pubblici non di linea è altresì vietato:
 - a) far salire sul mezzo persone estranee a quelle che hanno richiesto la corsa;
 - b) fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta dei passeggeri, ovvero in caso di accertata causa di forza maggiore o

- pericolo;
- c) fumare o mangiare durante la corsa;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati;
- e) esporre messaggi pubblicitari in modo difforme dalle norme fissate dal Comune e dal D. Lgs. 285 del 30.4.1992 e relativo regolamento di attuazione D.P.R. n.495 del 16.12.1992;
- f) usare verso gli utenti modi non consoni al pubblico servizio espletato;
- g) portare animali propri a bordo del veicolo;
- h) consentire la conduzione del veicolo a persone estranee, anche se munite di patente idonea;
- i) applicare nell'autovettura contrassegni non autorizzati o previsti dal presente regolamento;
- j) rifiutare il trasporto di bagagli nei limiti della capienza del veicolo;
- k) stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimesse o su suolo pubblico allo scopo di procacciarsi contratti di lavoro.

Art. 28 - Comportamento dell'utente durante il servizio

Agli utenti del servizio di noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) imbrattare, insudiciare o danneggiare il veicolo;
- d) pretendere il trasporto di animali domestici senza aver adottato, d'intesa con il noleggiatore, tutte le misure utili ad evitare il danneggiamento o l'imbrattamento della vettura;
- e) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza e comportamento previste dal vigente Codice della Strada;
- f) nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del veicolo, incidente o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, l'utente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 29 - Reclami sul servizio

Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati al Comando di Polizia Municipale, che segue l'iter sanzionatorio fino all'emissione di eventuali sanzioni amministrative accessorie previste dal presente regolamento.

Art. 30 - Assenza temporanea dal servizio

1. I titolari di autorizzazione possono essere sostituiti temporaneamente alla guida del veicolo nei seguenti casi, debitamente documentati:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per un periodo di ferie non superiore a trenta giorni annui;
 - c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - d) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali od elettivi pubblici;
2. Chiunque sostituisca alla guida il titolare di autorizzazione deve essere in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida deve essere regolato con contratti di lavoro a tempo determinato o altri contratti previsti dalla normativa vigente. I contratti di lavoro devono comunque riportare l'indicazione della loro durata.
4. Il titolare che intende essere sostituito temporaneamente alla guida nei casi previsti dal comma 1 del presente articolo, deve presentare comunicazione all'ufficio comunale competente. Tale comunicazione, controfirmata dal sostituto alla guida individuato, deve necessariamente essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione del titolare che intende essere temporaneamente sostituito alla guida nei casi sopra indicati, da dipendenti regolarmente assunti con contratti di lavoro a tempo determinato;
 - b) dichiarazione sostitutiva del dipendente, attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 6, comma 1, lettere a), b), h), i) del presente regolamento.
5. La comunicazione di cui al punto precedente, con attestazione di avvenuto ricevimento da parte del comune deve essere allegata all'originale dell'autorizzazione all'esercizio del

servizio di N.C.C. e conservata a bordo del veicolo.

CAPO SESTO

Vigilanza sul servizio e procedimento sanzionatorio

Art. 31 - Addetti alla vigilanza

La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento è demandata principalmente al Servizio di Polizia Municipale di San Casciano dei Bagni ed agli organi incaricati alla vigilanza in materia di polizia amministrativa di cui all'art. 13 della Legge 24.11.81 n. 689.

Art. 32 - Procedimento sanzionatorio

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste in via generale da norme di legge, le violazioni al presente regolamento sono punite:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi di quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689, dalla L.R. 28/12/2000 n. 81 e dall'articolo 7bis del D.Lgs. n. 267/2000, per gli importi indicati negli articoli successivi;
 - b) con sanzione amministrativa accessoria: sospensione, decadenza o revoca dell'autorizzazione, con iter e modalità previste nel presente regolamento ed ai sensi della L.241/1990
2. Qualora l'autore della violazione sia un collaboratore familiare, un dipendente o sostituto temporaneo alla guida, la violazione viene contestata anche al titolare dell'autorizzazione, come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
3. In caso di violazioni che comportino l'applicazione di una sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1, lettera b), l'organo accertatore invia copia del verbale di accertamento relativo alla violazione all'ufficio comunale competente.
4. Fatte salve le procedure di legge finalizzate alle sanzioni pecuniarie, per l'applicazione della sanzione accessoria (sospensione, decadenza, revoca), l'Ufficio competente provvede ad inviare al titolare apposita comunicazione di avvio del procedimento con l'invito a contro-dedurre o presentare documenti a sua discolpa entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa. Il responsabile dell'ufficio competente valuta gli elementi acquisiti e le controdeduzioni pervenute ed adotta conseguente motivato provvedimento.

Articolo 33 - Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del Servizio nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
 - a) qualora il veicolo sia stato sostituito, senza darne comunicazione al competente ufficio comunale attività produttive e senza provvedere alla sua immatricolazione ad uso di noleggio con conducente, l'autorizzazione è sospesa fino ad avvenuto adempimento ed annotazione sul Titolo autorizzativo della sostituzione del veicolo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 85, comma 4, del Codice della Strada.
 - b) quando il veicolo che sia risultato privo, in tutto o in parte, delle caratteristiche previste dal presente regolamento e non sia stato reso idoneo nel termine indicato dal competente Ufficio, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente documentate ed accertate, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese e comunque fino all'adeguamento.
 - c) qualora il titolare non si presenti al controllo del veicolo predisposto dalla Polizia Municipale, fatti salvi i casi di forza maggiore documentati ed accertabili, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di dieci giorni;
 - d) qualora vi siano trasformazioni della società non conformi a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 15.1.1992 n.21, l'autorizzazione è sospesa fino alla regolarizzazione della forma giuridica. Nel caso di società sono sospesi gli atti autorizzativi di tutti i soci;
 - e) nel caso in cui vengano commesse due violazioni della stessa norma o tre violazioni di norme diverse del presente regolamento, commesse nell'arco di due anni e per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai

sensi dell'art. 36 del presente regolamento, l'autorizzazione è sospesa fino ad un massimo di un mese;

2. Il Responsabile del Servizio dispone il periodo di sospensione dell'autorizzazione tenuto conto della maggiore o minore gravità della violazione o dell'eventuale recidiva.
3. A seguito del provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, i titoli autorizzatori devono essere riconsegnati in deposito al competente ufficio.

Art. 34 - Sospensione cautelare dal servizio

Qualora il titolare dell'autorizzazione o i suoi legittimi sostituti o collaboratori siano sottoposti a misura cautelare personale, il Responsabile del Servizio può procedere alla sospensione dell'autorizzazione.

Art. 35 - Sanzione accessoria della revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare eserciti l'attività dopo la notificazione del provvedimento di sospensione dal servizio;
 - b) nei casi indicati alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 del precedente art. 33 in cui il titolare non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro i termini della sospensione prescritta;
2. La sanzione accessoria della revoca è comunicata al competente Ufficio provinciale del Ministero dei Trasporti e Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 36 - Sanzioni amministrative

La violazione alle norme contenute nel presente Regolamento, fatte salve eventuali procedure sanzionatorie ai sensi di leggi statali o regionali, comporta le seguenti sanzioni:

arti col o.	com ma	violazione	Sanzioni pecuniarie			Sanzioni accessorie
			min	max	p.m.r.	
1	c. 5	Omessa apposizione targa di esercizio	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
4	c. 2	Omessa comunicazione annuale dipendenti/ collaboratori	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
14	c. 2	Mancanza requisiti del titolare a seguito di verifica				revoca
14	c. 3	Omessa comunicazione rinnovo patente	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
15	c. 1 lett a	Perdita requisiti art. 6				decadenza
15	c. 1 lett b	Sospensione attività per oltre 6 mesi complessivamente in 5 anni				decadenza
15	c. 1 lett c	Interruzione servizio per 2 mesi continuativi o comunque per 3 mesi complessivi in 1 anno				decadenza
15	c. 1 lett d	Mancato inizio servizio entro i termini di cui all'art. 20				decadenza
15	c. 1 lett e	Trasferimento della rimessa fuori dal territorio comunale				decadenza
16	c. 1 lett. a	Cumulo di autorizzazioni				revoca
16	c. 1 lett. b	Svolgimento di attività incompatibile con servizio di autonoleggio				revoca
16	c. 1 lett. c	Svolgimento di servizio con dipendenti non regolarmente assunti				revoca

16	c. 1 lett. d	Utilizzo veicolo o autorizzazione per favorire attività illegali				revoca
16	c. 1 lett. e	svolgimento del servizio con autorizzazione sospesa				revoca
16	c. 1 lett. f	Non ottemperanza prescrizioni di cui all'art.26 c.4				revoca
18	c. 4	Omessa richiesta di trasferimento atto tra vivi	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
19	c. 3	Omessa comunicazione decesso del titolare da parte degli eredi	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
19	c. 5	Mancato subentro mortis causa				decadenza
19	c. 6	Omessa comunicazione dei requisiti da parte del subentrante mortis causa	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
21		Mancato rispetto delle caratteristiche dei veicoli	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
22		Mancanza o avarie al contachilometri	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	
23		Trasporto portatori di handicap: mancanza idonei supporti ovvero richieste di pagamenti supplementari	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	
24		Comportamenti del titolare in caso di avaria veicolo (tariffa applicata agevolazioni ai clienti)	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	
25	c. 1	mancata comunicazione annuale importi tariffari	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	
26	c. 4	Requisiti titolare e/o mezzo	€ 100,00	€ 500,00	€ 166,67	sospensione /revoca vedi art. 16 c. 1 lett. f
27		Obblighi dei conducenti	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
27	c. 2 lett. k	Stazionare con l'autovettura in altri comuni, in rimesse o su suolo pubblico al fine di procacciarsi altro lavoro				revoca
28		Comportamento degli utenti	€ 75,00	€ 500,00	€ 150,00	
29	c. 4	Omessa comunicazione sostituto	€ 25,00	€ 150,00	€ 50,00	

CAPO SETTIMO

Disposizioni finali

Articolo 37 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e la pubblicazione per 15 giorni all'Albo Pretorio comunale e sostituisce, abrogandola, ogni altra regolamentazione comunale esistente in materia.
2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.